



Ministero dell'Istruzione



We prepare for

Cambridge

English Qualifications



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E MERITO  
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO "ANGELICABALABANOFF" RMIC81500N

Sede Amministrativa e Scuola Sec. 1\*: Via A. Balabanoff, 62-00155 Roma - Tel./Fax: 064070038

Scuola Primaria: Via A. Balabanoff, 60 - Tel. 0640500480 - Sede Scuola Sec. 1\*: Via Scalarini, 25 - Tel. 064065398e-mail:  
[rmic81500n@istruzione.it](mailto:rmic81500n@istruzione.it); [pec\\_rmic81500n@pec.istruzione.it](mailto:pec_rmic81500n@pec.istruzione.it); - sito web: <http://www.icbalabanoff.edu.it/>

C.F. 97061100588 - CCPn. 57503005 - C.U.F.E.UF4MJ

Roma, 16 ottobre 2024

Ai genitori/tutori/affidatari  
delle alunne  
degli alunni

**Oggetto: Vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione e contrasto alla dispersione scolastica- Legge n. 159 del 13.11.2023 di conversione del c.d. "Decreto Caivano"**

La Legge in oggetto, n. 159, del 13 novembre 2023, di conversione del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, recante misure urgenti di contrasto al disagio giovanile, alla povertà educativa e alla criminalità minorile nonché per la sicurezza dei minori in ambito digitale, ha introdotto disposizioni che rafforzano il rispetto **dell'obbligo di istruzione**.

La novità principale consiste nell'introduzione di una nuova fattispecie di reato, disciplinata dal nuovo **art. 570-ter del codice penale**, che punisce chiunque ometta di vigilare sull'adempimento dell'obbligo scolastico da parte del minore. Questo intervento legislativo mira a rafforzare gli strumenti di contrasto alla dispersione scolastica, aumentando le responsabilità a carico dei genitori o di chi esercita la responsabilità genitoriale, prevedendo sanzioni penali per il mancato rispetto degli obblighi di legge.

La normativa vigente, Legge 296/2006 all'art. 1 c. 622, prevede che "l'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria", da 6 a 16 anni di età, e comprende gli otto anni del primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo, che possono essere frequentati nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Alla luce delle novità introdotte, le due ipotesi previste dall'art. 114 del D.lgs. 297/1994 sono le seguenti:

- **mancata iscrizione**: situazione del minore che, pur essendo obbligato a frequentare la scuola, non risulta iscritto presso una scuola del sistema nazionale di istruzione;
- **elusione dell'obbligo di istruzione**: situazione del minore che risulta assente da scuola per più di quindici giorni, anche non consecutivi, nel corso di tre mesi, senza giustificati motivi o la mancata frequenza di almeno un quarto del monte ore annuale personalizzato, senza giustificati motivi.

Il Dirigente scolastico, qualora rilevi la mancata frequenza scolastica, è tenuto a comunicare senza ritardo, ai responsabili dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione, genitori/ affidatari/tutori.

Nel caso in cui lo studente non riprenda la frequenza entro sette giorni dalla comunicazione, il Dirigente Scolastico avvisa, entro ulteriori sette giorni, il Sindaco affinché questi proceda

all'ammonizione del responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione, invitandolo ad ottemperare alla legge.

Il Sindaco procede ai sensi dell'art. 331 del c.p.p. (denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario), in caso di elusione dell'obbligo di istruzione di cui sopra.

Ai sensi dell'art. 570-ter comma 2 c.p. il responsabile dell'adempimento dell'obbligo d'istruzione che, ammonito ai sensi dell'art. 114, comma 4 sopra menzionato, per assenze ingiustificate del minore durante il corso dell'anno scolastico tali da costituire elusione dell'obbligo di istruzione, non provi di procurare altrimenti l'istruzione del minore o non giustifichi con motivi di salute, o con altri impedimenti gravi, l'assenza del minore dalla scuola, o non ve lo conduca entro una settimana dall'ammonizione, è punito con la reclusione fino a un anno.

Il Pubblico Ministero, quando acquisisce la notizia di reato, ne informa senza ritardo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per le eventuali iniziative di competenza ai sensi dell'art. 336 del c.c.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Maria Michela Spagnulo

*Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993*